



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

11 Ottobre 2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Pensionati e dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo entro il 31 ottobre 2024

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che **i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2023**, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, **devono dichiarare entro il 31 ottobre 2024** (data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023) **i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2023**. Vediamo nella presente News i soggetti obbligati e quelli esclusi.

Premessa

L'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il **divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo**, dispone al comma 4 che, **ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente**, entro lo stesso **termine** previsto per la **dichiarazione ai fini dell'IRPEF** per il medesimo anno.

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2023, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti dunque a **dichiarare, entro il 31 ottobre 2024, data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023**.

L'Ambito soggettivo

Stiamo parlando dell'**adempimento annuale** a cui i **titolari di trattamenti pensionistici** che nel corso dell'anno hanno percepito **redditi da lavoro autonomo** non compatibili con la prestazione che ricevono e per le quali vige il **divieto di cumulo, sono obbligati**.

Nel dettaglio sono **tenuti a presentare la dichiarazione** di cui in argomento tutti i **pensionati** che **non beneficiano** di uno dei seguenti **trattamenti**, esclusi dal divieto di cumulo:

- pensione e assegno di invalidità da prima del 31 dicembre 1994;
- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- pensione di anzianità e trattamento di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa;
- pensione o assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della stessa, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Si ricorda inoltre, che:

- i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità successiva al 1994 **non sono assoggettati a tale divieto nel caso in cui nel 2023 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 7.383,22 euro**;
- nel caso in cui i **redditi provengano da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili** promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private, **sono totalmente cumulabili con la pensione**;
- i **trattamenti pensionistici sono cumulabili anche con le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace, i gettoni di presenza** percepiti dagli **amministratori locali**, con **indennità per** cariche pubbliche elettive, con i redditi legati alle funzioni di giudice onorario aggregato e giudice tributario e quelli dei sacerdoti.

I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui sopra sono tenuti a effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nell'anno 2023, entro il 31 ottobre 2024, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRPEF.

La dichiarazione

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato **al netto** anche **delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito**.

L'interessato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell'Istituto tramite il sito www.inps.it, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di Livello 2, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Carta di Identità Elettronica (CIE 3.0) o eIDAS (*electronic IDentification Authentication and Signature*).

Il pensionato, una volta autenticatosi con la propria identità digitale, per presentare la dichiarazione reddituale può accedere al servizio *on line* disponibile sul sito istituzionale, selezionando nel motore di ricerca: "La dichiarazione della situazione reddituale (RED)". Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: Campagna RED 2024 anno reddito richiesto 2023.

Sanzioni

I titolari di pensione che omettano entro il 31 ottobre 2024 di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a **versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima**. Detta somma è prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti